

**Camera dei deputati
Resoconti dell'Assemblea**

Allegato B
Seduta n. 358 del 26/7/2010

...

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

...

LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI.

Al Ministro per i beni e le attività culturali.

Per sapere - premesso che:

dopo lunga attesa e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2009, del decreto n. 53 del 2009, si è conclusa la fase transitoria prevista dall'articolo 182, comma 1-*bis* del «Codice dei Beni culturali e del Paesaggio» in tema di acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali nonché della qualifica di collaboratore dei beni culturali;

il suddetto provvedimento detta una nuova disciplina individuando i requisiti di ammissione e le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità finalizzata all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore, in applicazione del regime

transitorio di cui all'articolo 182, comma 1-*bis* del Codice dei beni culturali;

in virtù delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 53 del 2009, la qualifica di restauratore spetta a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta e accreditata e svolto attività di restauro per almeno due anni, numero di anni che cresce fino a diventare otto qualora non si sia in possesso del titolo di studio;

il nuovo regime normativo consente finalmente di individuare con certezza i soggetti che ad oggi devono ritenersi in possesso della qualifica professionale di restauratore di beni culturali oppure della qualifica di collaboratore, attestazioni che consentiranno di eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per i quali l'articolo 29, comma 6 del «Codice dei beni culturali ed ambientali», prevede una riserva professionale in favore di tali figure;

in attesa della pubblicazione del bando per l'esame di idoneità sono state predisposte dal Ministero per i beni e le attività culturali, con la circolare n. 35 del 12 agosto 2009, le «Linee guida applicative», che riordinano la materia e regolano il conseguimento della qualifica professionale di restauratore di beni culturali previste dalla disciplina transitoria dell'articolo 182 sia in base al comma 1 dello stesso che prevede la ipotesi in cui il possesso dei requisiti individuati dalla norma determina direttamente il conseguimento (cosiddetto riconoscimento diretto, *ope legis*) della qualifica di restauratore, sia in base al comma 1-*bis* (che prevede l'ipotesi in cui il possesso di altri requisiti consente di partecipare ad una prova di idoneità al cui superamento è legata l'attribuzione della predetta qualifica) e l'ipotesi, infine, in cui il possesso dei requisiti individuati dalla norma determina il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore (comma 1-*quinqüies*);

pur prendendo atto della tanto auspicata conclusione di un percorso che si attendeva da anni, e pur riconoscendo al legislatore lo sforzo di aver fatto chiarezza su alcuni profili di competenza e sui percorsi formativi e di aver voluto sanare una situazione pregressa caratterizzata ormai da tempo da ambiguità e confusione, gli interroganti non possono non rilevare alcune riserve in merito ad alcuni aspetti della nuova normativa e la cui attuazione, sempre a parere degli interroganti, escluderà dal mercato a vario titolo migliaia di operatori qualificati, aggravando una situazione occupazionale peraltro già molto critica;

il primo rilievo che sollevano gli interrogati è che il testo del decreto n. 53 del 2009, presenta un'interpretazione molto restrittiva dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 63 del 2008 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), ed in particolare riguardo alla certificazione che i candidati dovranno addurre per potersi iscrivere alla prova di idoneità, iscrizione che è stata vincolata alla presentazione di requisiti sostanzialmente impossibili da recuperare per i lavoratori, con il risultato che decine di migliaia di essi verranno escluse dalla possibilità di accedere alla prova finalizzata all'acquisizione in via definitiva del titolo di restauratore pur avendo, di fatto, svolto questo ruolo fino ad oggi, con gravissime ripercussioni per il loro futuro lavorativo;

numerosi di questi lavoratori infatti si sono formati, lavorando per anni, direttamente nei cantieri in condizioni di precarietà, e malgrado vantassero una grande specializzazione e numerosi anni di studio alle spalle, hanno goduto di meno tutele e spesso di minor salario rispetto agli altri lavoratori dell'edilizia;

Camera dei deputati
Resoconti dell'Assemblea

Allegato B
Seduta n. 358 del 26/7/2010

molte delle difficoltà di reperimento delle certificazioni atte a comprovare l'esperienza lavorativa hanno come matrice l'assenza di un contratto nazionale dei restauratori che definisca con esattezza le figure professionali operanti nel settore. Attualmente, infatti, ci si riferisce al contratto dell'edilizia che non individua figure professionali corrispondenti alle categorie

del restauro (ad esempio la figura del «capo cantiere») con la conseguente difficoltà, per quei dipendenti che dirigono i lavori, di figurare nelle certificazioni di buon esito dei lavori. Più precisamente è, soltanto con il C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali del settore delle costruzioni, siglato il 15 giugno 2000, che all'articolo 78 (Classificazione dei lavoratori) viene riconosciuta ed inquadrata per la prima volta al 3° livello, la figura del restauratore;

dopo il 2001, anno del varo del primo decreto riformatore, nel nostro Paese si è continuata a fare formazione in modo confuso e disordinato, creando tra i giovani aspettative per poi ritrovarsi con titoli di studio non riconosciuti. Gli operatori già attivi a quella data, invece, hanno di fatto continuato, indipendentemente dal titolo, ad essere utilizzati dalle imprese per svolgere attività di restauro a tutti gli effetti, spesso vedendosi affidata ufficiosamente la gestione dei cantieri, favorendo così la proliferazione di sfruttamento e precarietà;

esistono, inoltre, molti imprenditori del settore, che, pur avendo frequentato scuole di restauro regionali, ma accreditati dalle regioni stesse solo in un secondo momento, corrono il rischio di dover comprovare otto anni di lavoro continuativo e certificato con la Soprintendenza precedenti al 2001, data del varo del primo decreto ministeriale in materia;

le stesse Soprintendenze non dispongono di un modello di certificazione unificato e molto spesso tardano a rilasciare la certificazione ben oltre i 30 giorni previsti dalla normativa;

numerose sono inoltre quelle imprese che pur avendo eseguito lavori di restauro negli anni '80 e negli anni '90, quando le certificazioni non erano necessarie, se ne trovano oggi sprovviste, ed appare difficile che, in vista della prova di idoneità, a distanza di così tanto tempo, le possano ottenere;

nel frastagliato mondo del restauro vi è poi la condizione di coloro che passando, in modo alternato, da dipendenti a parasubordinati e poi a partite iva individuali, alla fine non si ritrovano alcun riconoscimento formale dell'opera eseguita;

un ulteriore impedimento alla partecipazione alla prova di idoneità è rappresentato dal requisito che il certificato dovrà attestare non più solamente la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, ma anche «la responsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere»;

lo stesso decreto n. 53 del 2009 fissa in 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi, la data di avvio delle prove di esame. Gli stessi, inoltre, si svolgeranno *una tantum*, senza possibilità di appello, stabilendo così in via definitiva le sorti professionali ed il futuro lavorativo di migliaia di persone;

dare solo 60 giorni di tempo agli interessati per ricostruire e presentare tutta la documentazione attestante numerosi anni di lavoro, con tutte le suddette difficoltà nel reperirla, appare però lesivo dei diritti più elementari di questi lavoratori e impedisce di fatto alla maggioranza di essi di accedere ad un futuro lavorativo. Sarebbe pertanto necessario prorogare ulteriormente la data di espletamento delle prove di esame -:

se non ritenga, alla luce di quanto premesso, di dover rivedere i criteri di selezione per l'accesso alla prova d'idoneità, ed il sistema di valutazione della documentazione dei titoli e la cui validità è indispensabile per operare nel settore, anche prevedendo la possibilità di ricorrere ad una commissione esaminatrice che operi con neutralità e valuti le capacità professionali di ogni singolo aspirante, venendo così incontro alle esigenze di una categoria che si sente penalizzata dalle recenti disposizioni governative;

se non ritenga che sia necessario predisporre un modello di certificazione unificato da far compilare alle Soprintendenze ed alle imprese private;

se non ritenga opportuno considerare nel sistema di valutazione anche gli studenti che si formano con corsi di restauro appropriati nelle scuole d'arte;

se non reputi necessario disporre una proroga della data di espletamento delle prove di esame.

(4-04262)

**Camera dei deputati
Resoconti dell'Assemblea**

Allegato B
Seduta n. 358 del 26/7/2010

Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in esame, si osserva quanto segue.

Questo dicastero ha attuato o favorito interventi normativi e interpretativi che hanno tenuto conto delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria coerenti con l'impianto della disciplina introdotta dal codice.

Ciò premesso, occorre anzitutto evidenziare che le esperienze lavorative maturate nel settore del restauro di beni culturali vengono riconosciute dall'articolo 182 del codice, con riferimento a determinati limiti temporali, nonché a determinati presupposti di responsabilità ed autonomia professionale.

In particolare, la previsione testuale dell'articolo 182, comma 1-ter, richiede l'esistenza di una specifica documentazione in ordine all'attività svolta da ciascun operatore. Poiché una simile documentazione può risultare di difficile reperimento per coloro che non siano titolari, bensì dipendenti o collaboratori delle imprese appaltatrici, il ministero, nell'ambito della selezione pubblica in corso volta al conseguimento delle qualifiche, ha apprestato un sistema di valutazione incentrato sulla dichiarazione e dimostrazione della posizione lavorativa nei confronti dell'impresa appaltatrice, da parte degli interessati, e sulla successiva attestazione di quanto dichiarato, ad opera delle soprintendenze preposte alla tutela del bene oggetto dell'attività di restauro.

In pratica, in mancanza di elementi contrastanti e di conflitti tra diversi richiedenti, alla dimostrazione della posizione lavorativa seguirà l'attestazione dell'attività di restauro dichiarata.

Per la qualifica di collaboratore restauratore, la dimostrazione può consistere anche in un'autocertificazione o in una dichiarazione del datore di lavoro.

A tal proposito si rappresenta che si tratta di una forte apertura interpretativa rispetto al tenore testuale della normativa. Consentire di più, avrebbe significato dare rilevanza al lavoro nero o alle mansioni di fatto, ipotesi evidentemente impraticabile per elementari esigenze di certezza e salvaguardia della qualità degli interventi, oppure basarsi, anche per la qualifica di restauratore, sulle autocertificazioni, ciò che la legge espressamente esclude.

Non si sarebbe trattato di una semplificazione, ma di un vero e proprio abbandono di ogni possibilità di controllo sulla effettiva capacità ed esperienza degli operatori, anche in via presuntiva o indiretta, che avrebbe comportato evidenti pericoli per la tutela del patrimonio culturale.

Anche secondo l'impostazione indicata, la dimostrazione dell'attività svolta resta comunque un adempimento complesso.

Per questo motivo, il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 30 aprile 2010, sono stati fornite analitiche linee guida applicative, sono stati diramati chiarimenti attraverso il sito istituzionale e sono stati attivati presso le direzioni regionali centri di assistenza.

Si comunica inoltre che, da ultimo, con il decreto-legge cosiddetto proroga termini, per venire incontro alle esigenze dei più giovani - le cui aspettative erano state alimentate dalla ritardata attuazione dell'articolo 182 - alcune date ultime di riferimento per lo svolgimento dell'attività di restauro sono state spostate al luglio 2009 (entrata in vigore della nuova disciplina della formazione dei restauratori, dettata dal decreto ministeriale n. 87 del 2009). Tanto, per quanto concerne l'accesso alla prova di idoneità utile al conseguimento della qualifica di restauratore, ed il conseguimento in via diretta della qualifica di collaboratore restauratore.

Si ritiene, pertanto, che il ministero abbia cercato di venire incontro alle esigenze degli operatori, ed in particolare delle imprese artigiane, nei modi che la prioritaria necessità di assicurare la qualità degli interventi di restauro consentiva. Del resto, secondo le previsioni di questo ministero, la stragrande maggioranza degli interessati dovrebbe vedersi riconosciuta una delle qualifiche previste, e continuare quindi ad operare nel settore.

Resta comunque inteso che, nel rispetto dei suddetti punti fermi, il ministero per i beni e le attività culturali è disponibile ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria degli artigiani al fine di individuare criteri applicativi delle disposizioni oggi vigenti e modalità operative che garantiscano un corretto svolgimento delle attività di attestazione da parte delle soprintendenze, nonché delle attività di valutazione delle posizioni dei singoli, compresa la prova di idoneità, nel prosieguo della procedura di selezione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Sandro Bondi.